

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e trattamento di rifiuti provenienti dall'impianto di produzione di CDR / CSS. – Chiarimenti.

CHIARIMENTI DEL 30/09/2011

Domanda n. 1:

Nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 7 si richiede la messa a disposizione di semirimorchi a pianale mobile che saranno movimentati a cura e spese del gestore dell'impianto stesso, ma il gestore declina ogni responsabilità per furti o danni, si chiede come siano compatibili le due cose.

Risposta n. 1:

Contarina Spa assume a proprio carico i soli danni causati durante la movimentazione / caricamento dei semirimorchi effettuata con il suo personale e mezzi. Nulla invece potrà essere posto a carico di Contarina Spa qualora i semirimorchi fossero oggetto di furto o danneggiamento da parte di soggetti diversi da Contarina Spa.

Domanda n. 2:

Sempre all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, il gestore comunicherà il programma di viaggi (in media 7 settimanali) per la settimana successiva, e ne richiede conferma entro il mattino successivo. Si chiede come sia tecnicamente possibile, se l'ordine del gestore avviene per esempio il giovedì sera, che si possano dare conferme il mattino successivo.

Risposta n. 2:

Si conferma tale tempistica. Si sottolinea, comunque, come Contarina Spa si adopererà per comunicare il prima possibile all'Appaltatore il programma settimanale.

Domanda n. 3:

Sempre all'art. 7, Contarina si riserva la possibilità di cancellazione dei viaggi programmati entro 12 h dall'orario concordato. Si chiede come sia possibile un tempo così ristretto per esempio in caso di trasporti transfrontalieri.

Risposta n. 3:

Si conferma tale tempistica, che rispecchia le esigenze gestionali dell'impianto di Contarina Spa.

Domanda n. 4:

All'art. 7 si comunica che in caso di sosta prolungata oltre sessanta minuti dal momento di presentazione dell'automezzo all'addetto della pesa, sarà riconosciuta a titolo di indennizzo la somma di € 30,00/h e cioè circa il 50% del costo reale e in che modo viene considerata la presentazione dell'automezzo, visto che ogni movimentazione all'interno di Contarina viene effettuata da Contarina stessa.

Risposta n. 4:

Il tempo di sosta è pari al tempo che intercorre tra l'arrivo di un mezzo per la consegna del semirimorchio vuoto e la partenza con un semirimorchio pieno, ovvero la partenza della sola motrice nel caso di sola consegna del semirimorchio vuoto (senza ritiro di un semirimorchio pieno).

Domanda n. 5:

Sempre all'art. 7, si richiede fino all'entrata in vigore del Sistri, di trasmettere entro 24 ore dallo scarico la copia del formulario. Si chiede come ci si debba comportare in caso di notifica transfrontaliera, regolata dal Reg. CE 1013/2006 per la quale l'impianto di destino trasmette il documento di notifica entro 3 gg, e dove il Formulario non ha alcun valore.

Risposta n. 5:

Nel caso di notifica transfrontaliera i tempi massimi di consegna della documentazione prevista per legge attestante l'avvenuto scarico dei rifiuti all'impianto di destinazione dovrà rispettare il termine di 24 ore.

Domanda n. 6:

Sempre all'art. 7 si richiede che l'Appaltatore, in caso di notifica, sia anche il Notificatore. Si chiede in relazione al Reg. CE 1013/2006 e al D.Lgs. 205/2010, che stabilisce un ordine gerarchico di responsabilità ben preciso, se non sia il caso che sia la stazione appaltante a svolgere il ruolo di notificatore. Inoltre si chiede come venga garantita la maggior partecipazione possibile e la salvaguardia del confronto concorrenziale tra pluralità di operatori economici, laddove a partecipare fosse una società straniera oppure un'Associazione temporanea di impresa, ove il Mandatario fosse straniero, visto che non è consentito che uno straniero svolga la funzione di Notificatore per un soggetto italiano.

Risposta n. 6:

Contarina ha inserito tale previsione al fine di ottenere un servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti "chiavi in mano" e quindi ponendo in capo all'Appaltatore o suoi aventi causa anche il compito di notificatore.

Al fine di partecipare alla presente gara ed eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto gli operatori economici, italiani e stranieri, non singolarmente in possesso di tutti i requisiti richiesti hanno a disposizione numerose alternative tra cui il RTI, l'avvalimento ecc.. In alternativa agli istituti appena elencati, a titolo di esempio, gli operatori economici stranieri possono, una volta aggiudicato l'appalto e prima dell'inizio della sua esecuzione, stabilirsi in Italia in modo tale da poter in proprio ricoprire il ruolo di notificatore.

Domanda n. 7:

In caso di RTI un intermediario iscritto alla CAT 8 può partecipare alla gara come capogruppo?

Risposta n. 7:

No, non possedendo i requisiti di partecipazione richiesti.

Domanda n. 8:

All'art. 12 del Capitolato speciale, si richiede che ogni automezzo dedicato all'appalto sia assicurato per un massimale per polizza Rc di € 5.000.000 unico. Orbene tali cifre non sono previste dalle normative dei paesi stranieri, inoltre la polizza fideiussoria che si offre al Ministero dell'Ambiente, copre proprio le spedizioni e per massimali molto alti, oltre 240 milioni di euro, considerando che di norma vengono impiegati circa 100 automezzi diversi, se sommiamo la polizza Rc che richiedete alla polizza transfrontaliera andremmo a massimali di circa 740 milioni di euro. Si chiede se non sia più che sufficiente la polizza transfrontaliera, posto che in ogni caso ogni automezzo possiede una polizza Rc, anche se per massimale inferiore da quanto richiesto.

Risposta n. 8:

Si conferma quanto stabilito dall'art. 12 del CSA.

Domanda n. 9:

Quali sono i prezzi unitari posti a base d'asta? (l'importo complessivo da bando non corrisponde ai quantitativi previsti moltiplicati ai prezzi unitari indicati in disciplinare)

Risposta n. 9:

I prezzi unitari massimi sono indicati a pag. 15 del disciplinare di gara.

Domanda n. 10:

E' possibile partecipare solo su alcuni lotti?

Risposta n. 10:

Sì.

Domanda n. 11:

Un intermediario con iscrizione alla CAT 8 può partecipare come impresa singola alla gara?

Risposta n. 11:

No, non possedendo i requisiti di partecipazione richiesti.

Domanda n. 12:

Requisito 2. Idoneità professionale ex art. 39 D.lgs. 163/2006

“essere in possesso di valida iscrizione all’albo gestori ambientali nelle classi e categorie corrispondenti (per il trasporto)”

In caso il candidato fosse iscritto regolarmente solo alla categoria 8 “intermediazione” ed intenzionato a subappaltare in toto il servizio di trasporto, il requisito può ritenersi posseduto?

Risposta n. 12:

No. Il requisito di idoneità professionale relativo al trasporto dei rifiuti deve essere posseduto dal concorrente che eventualmente potrà decidere di subappaltare nel rispetto dell’art. 118, D.Lgs. 163/06.

Domanda n. 13:

Requisito 4. Capacità tecnica e professionale ex art. 42, D.lgs. 163/2006:

“a) i quantitativi dei rifiuti trasportati ...” b) i quantitativi dei rifiuti recuperati/smaltiti

Il requisito a) si può ritenere posseduto qualora sono stati intermediati i trasporti o i trasporti devono essere stati effettuati in prima persona?

Per l’intermediario (Categoria 8) il requisito 4 può ritenersi posseduto qualora ha intermediato il recupero/smaltimento dei quantitativi indicati (visto che il trasporto è accessorio e totalmente subappaltabile) o il requisito può considerarsi posseduto soltanto avendo contemporaneamente intermediato sia trasporto che recupero/smaltimento dei quantitativi indicati?

Risposta n. 13:

Il paragrafo 4 del disciplinare di gara elenca i requisiti che ogni concorrente, singolo o plurimo, deve possedere per partecipare alla gara. Tra questi vi sono i requisiti di idoneità professionale (essere in possesso di valida iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle classi e categorie corrispondenti (per il trasporto) e di valida autorizzazione regionale/provinciale all’esercizio degli impianti di recupero / smaltimento per tutti i rifiuti riferiti ai lotti per i quali intendono partecipare) e di capacità tecnica e professionale (dichiarazione relativa ai servizi analoghi a quelli oggetto della gara effettuati negli ultimi tre anni). Ciò premesso, si ritiene che le attività rilevanti ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui sopra

consistano nel trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti che, a rigore (vedasi D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), non sono riconducibili alla figura dell'intermediario senza detenzione.

Domanda n. 14:

Modalità di presentazione del plico contenente l'offerta.

“La documentazione di gara deve essere in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo”

Si chiede di specificare quali documenti, oltre al modulo d'offerta devono essere presentati con marca da bollo e se sì con quale importo.

Risposta n. 14:

Oltre che sul modello di offerta vanno apposte le marche da bollo da Euro 14,62 (una ogni 4 facciate) sulle istanze di partecipazione da presentare in conformità ai modelli Alfa e Beta. A tal proposito si segnala un refuso nell'oggetto di tali modelli che correttamente dovrebbero intitolarsi: “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e trattamento di rifiuti provenienti dall'impianto di produzione di CDR / CSS. Lott_ n. __ (specificare il/i numero/i del/i lotto/i). - **Istanza di partecipazione**”, come peraltro indicato a pag. 4 del disciplinare di gara.

CHIARIMENTI DEL 11/10/2011

Domanda n. 15:

In caso di RTI, tra una ditta di trasporto un impianto finale ed un intermediario, il requisito di capacità tecnica e professionale (dichiarazione relativa ai servizi analoghi svolti..) deve essere posseduto singolarmente da ogni componente dell'RTI o cumulativamente?

Risposta n. 15:

Vedasi paragrafo 4 (pag. 6) del disciplinare di gara.

Domanda n. 16:

I requisiti relativi all'autorizzazione impianto / iscrizione albo per trasporto si possono intendere posseduti utilizzando l'istituto dell'avvalimento?

Risposta n. 16:

Sì. Nel contratto di avvalimento deve comunque risultare espressamente (e non genericamente) che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire tutti i requisiti ed a mettere effettivamente a disposizione tutte le risorse necessarie a svolgere i relativi servizi per tutta la durata dell'appalto (in conformità all'art. 49, D.Lgs. 163/06 e all'art. 88, DPR 207/2010).

Domanda n. 17:

Lo smaltimento in D9 è considerato un destino finale? Considerando che la scrivente è titolare di un'autorizzazione regionale all'esercizio dell'impianto ai sensi del D. Lg.vo 152/06, non essendo però per i cer oggetto di gara un impianto di destino finale, si chiede se in fase di gara può essere indicato il nominativo di un altro impianto di destino finale?

Risposta n. 17:

Sì, lo smaltimento in D9 può essere considerato un destino finale. Nel caso prospettato il concorrente può, in sede di gara e mediante gli istituti ivi previsti (RTI, avvalimento ecc.), indicare uno o più impianti di destino finale autorizzati per i CER oggetto dell'appalto.